



IL RETTORE

VISTO l'art. 6 comma 9 della legge 240/2010;

VISTO il decreto ministeriale 168 del 10 agosto 2011 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2021;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 11 maggio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 così come modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017 nr. 100;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il “Regolamento in materia di nuova imprenditorialità e di titolarità, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca dell'università degli studi di Modena e Reggio Emilia” che si allega alla lettera A.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 24 comma 10 dello Statuto di Ateneo il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Università.

Il Rettore
Prof. Carlo Adolfo Porro

REGOLAMENTO IN MATERIA DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E DI TITOLARITÀ, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Commissione Trasferimento Tecnologico di Ateneo	5
Art. 4 - Competenze della Commissione Trasferimento Tecnologico	5
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Università	6
TITOLO II – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLE SOCIETÀ SPIN OFF	7
Art. 6 - Requisiti di Accredimento delle società Spin off richieste da Proponenti "ricercatori"	7
Art. 7 - Requisiti di Accredimento delle società richieste da Proponenti "studenti" dette anche "Junior Spin Off"	7
Art. 8 - Composizione della compagine societaria	8
Art. 9 - Partecipazione del Personale e relative incompatibilità	8
Art. 10 - Procedura di Accredimento e costituzione	8
Art. 11 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale	9
Art. 12 - Utilizzo del logo dell'Università	10
Art. 13 - Durata dello Spin off	10
Art. 14 - Servizi, risorse e agevolazioni	10
Art. 15 - Proprietà intellettuale	11
Art. 16 - Monitoraggio delle società Spin off partecipate o non partecipate dell'Università	11
Art. 17 - Conflitto di interessi	12
TITOLO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	13
Art. 18 - Tipologie di Ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento	13
Art. 19 - Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIMORE	13
Art. 20 - Titolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni frutto di Ricerca Autonoma	13
Art. 21 - Titolarità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni frutto di Ricerca Collaborativa	13
Art. 22 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni	14
Art. 23 - Norme speciali sulla Ricerca Commissionata	14
Art. 24 - Comunicazione dell'invenzione	14
Art. 25 - Obblighi di UNIMORE	15
Art. 26 - Obblighi dell'Inventore	15

Art. 27 - Istruttoria e primo deposito	15
Art. 28 - Spese.....	16
Art. 29 - Decisione di estensione	16
Art. 30 - Decisione di abbandono	16
Art. 31 - Obblighi di valorizzazione e forme	16
Art. 32 - Ripartizione dei proventi	16
Art. 33 – Diritti patrimoniali d’autore sulle opere di divulgazione scientifica.....	17
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali	18
Art. 35 - Emanazione ed entrata in vigore.....	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione

L'Università di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata "Università" o "UNIMORE", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168, e visto l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, promuove e favorisce la costituzione di società di capitali, società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative e società europee, al fine di favorire la ricerca industriale, lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi e la loro diffusione, coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca avviate ed in conformità con il comma 6, dell'articolo 6 dello Statuto di Ateneo.

Il presente Regolamento disciplina le società di cui sopra alla cui costituzione l'Università concorre o meno in qualità di socio, secondo modalità e termini di seguito indicati.

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- a. i soggetti che possono costituire gli Spin off;
- b. la procedura di autorizzazione alla costituzione degli Spin off;
- c. la partecipazione dell'Università al capitale degli Spin off;
- d. i rapporti tra l'Università e gli Spin off;
- e. l'utilizzo del logo dell'Università da parte degli Spin off;
- f. le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e gli Spin off;
- g. le attività dei proponenti a favore degli Spin off e il regime di autorizzazioni del personale universitario.

Il presente Regolamento disciplina altresì le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale frutto della ricerca di UNIMORE da parte del relativo personale, come di seguito definito, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari dell'Università.

Il Regolamento vale come disciplina dei rapporti interni tra UNIMORE ed i suoi Inventori anche ai sensi dell'art. 65 CPI.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Personale Strutturato**: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, tra l'altro, i ricercatori di qualsiasi tipologia nonché i professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi.
2. **Personale Non Strutturato**: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di Ricerca che non intrattengono con UNIMORE un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso UNIMORE, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti in attività di tesi di laurea o coinvolti in progetti di Ateneo.
3. **Proponenti "ricercatori"**: coloro che possono proporre l'Accreditamento di società quale Spin off dell'Università. Possono essere Proponenti "ricercatori" il Personale Strutturato e Non strutturato, ad eccezione degli studenti.
4. **Proponenti "studenti"**: possono essere proponenti "studenti" di Spin off non partecipato gli studenti coinvolti in attività di tesi di laurea o in progetti di Ateneo, iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello), a un corso di specializzazione, ad eccezione dei medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99. Possono inoltre essere Proponenti "studenti" coloro che abbiano conseguito, da meno di 3 anni dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria di Accreditamento, il seguente titolo di studio: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione

(compreso quello relativo ai medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99), master universitario di primo o secondo livello, dottorato di ricerca.

5. Commissione Trasferimento Tecnologico: commissione istruttoria, deputata all'analisi delle iniziative di Trasferimento tecnologico di Ateneo ed in particolare delle proposte imprenditoriali al fine del loro Accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spin off dell'Università e della tutela e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale ed industriale dell'Università.

6. Spin off:

Società di capitali, anche in forma cooperativa, con le seguenti caratteristiche

- promossa su iniziativa dell'Università o da almeno un Proponente "ricercatore", oppure partecipata dall'Università e/o da almeno un Proponente "ricercatore".

e

- finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei Risultati della Ricerca ottenuti in Università, ovvero aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di Ricerca o utilizzando risorse dell'Università

oppure con le seguenti caratteristiche

- promossa da almeno un Proponente "studente", che abbia partecipato ad iniziative o progetti promossi dall'Università per favorire lo sviluppo imprenditoriale;

e

- finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti/servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università. Quest'ultima tipologia è anche definita "Junior Spin off"

7. Spin off partecipato dall'Università: società Spin off che abbia superato la valutazione di Accreditamento e alla quale l'Università partecipa al capitale sociale

8. Spin off non partecipato dall'Università: società Spin off che abbia superato la valutazione di Accreditamento e alla quale l'Università non partecipa al capitale sociale. Gli Spin off proposti da Proponenti "studenti" possono essere solo "non partecipati".

9. Accreditamento: procedura in seguito alla quale una società viene riconosciuta come Spin off dell'Università (partecipata o non).

10. Ufficio Competente: ufficio dell'amministrazione centrale che sostiene l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale dell'Università.

11. CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.

12. Diritti di proprietà intellettuale: sono i diritti su invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, marchi, le banche dati e i programmi per elaboratore.

13. Inventore: è una persona fisica appartenente al Personale Strutturato o Non Strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale.

14. Know-how: è l'insieme delle conoscenze, di titolarità di UNIMORE, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici Diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di Know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.

15. Ricerca Autonoma: è la ricerca che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è svolta da Personale Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne di UNIMORE.

16. Ricerca Collaborativa: è la ricerca ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI, svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche sia private) concorrono, in tutto o

in parte, al suo finanziamento. In tale definizione rientrano anche la ricerca finanziata tramite convenzioni istituzionali sottoscritte con soggetti terzi anche qualora detti soggetti non siano interessati ai risultati ottenuti ma le attività siano di interesse istituzionale per UNIMORE.

17. Ricerca Commissionata: è la ricerca ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata ricerca per "conto terzi".

18. Risultati della Ricerca: sono le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il Know-how che derivino dalla Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata di UNIMORE e che siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di proprietà intellettuale.

Art. 3 - Commissione Trasferimento Tecnologico di Ateneo

La Commissione Trasferimento Tecnologico è nominata dal Rettore con apposito Decreto Rettorale ed è composta da:

- almeno un componente qualificato in materia economico-finanziaria;
- almeno un componente qualificato in ambito giuridico, con specifiche competenze in materia di diritto industriale e commerciale;
- almeno un componente qualificato in scienze matematiche, informatiche e fisiche;
- almeno un componente qualificato in discipline chimiche e/o ingegneristiche;
- almeno un componente qualificato in scienze della vita;
- almeno un componente qualificato in discipline umanistiche
- da un componente dell'Ufficio Competente, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione, con funzioni di responsabile amministrativo della procedura e di segretario verbalizzante.

La Commissione resta in carica tre anni, rinnovabili, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.

Le sedute della Commissione sono valide se partecipano almeno tre membri e le relative delibere sono assunte a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione esercita le sue funzioni anche nel caso in cui uno o più membri siano dimissionari, purché la maggioranza dei componenti sia in carica. Entro tre mesi dalla notizia delle avvenute dimissioni si provvede alla sostituzione dei membri cessati con altri di nuova nomina. Questi ultimi rimangono in carica per la residua durata del mandato conferito alla Commissione.

Per l'esame e la valutazione delle singole proposte, la Commissione può avvalersi discrezionalmente di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Ateneo - nell'area disciplinare interessata.

Art. 4 - Competenze della Commissione Trasferimento Tecnologico

I compiti della Commissione Trasferimento Tecnologico, con riferimento agli Spin off, sono i seguenti:

- vagliare i singoli progetti;
- predisporre pareri per il Consiglio di Amministrazione in merito alla opportunità di costituzione nella forma di Spin off partecipato o meno e di partecipazione al capitale sociale;
- esprimere annualmente un parere sul bilancio e sulle attività dello Spin off (partecipato e non) al Consiglio di Amministrazione;
- esprimersi sulle proposte di rinnovo dello status di Spin off.

I componenti della Commissione Trasferimento Tecnologico sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine i componenti sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza che viene conservata agli atti.

La Commissione Trasferimento Tecnologico, con riferimento agli Spin off, si riunisce in date prefissate durante l'anno per la valutazione delle proposte. Il calendario delle sedute sarà reso disponibile nelle pagine web dell'Università che forniranno anche le indicazioni sulle modalità e i termini per la sottomissione delle domande.

La Commissione, con riferimento alla acquisizione dei Diritti di proprietà intellettuale esprime parere obbligatorio ma non vincolante.

La Commissione Trasferimento Tecnologico per gli anni successivi al primo, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Competente e dell'Inventore, valuta l'opportunità di estendere la copertura brevettuale e fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Università

Il Consiglio di Amministrazione:

1. delibera in merito all'approvazione della costituzione degli Spin off;
2. con riferimento agli Spin off partecipati:
 - a) delibera in merito alla quota di partecipazione dell'Università;
 - b) designa i componenti di nomina universitaria negli organi gestionali e di controllo;
 - c) esprime il parere di competenza dell'Università in merito ai mutamenti della compagine sociale;
 - d) delibera sull'esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o quote;
 - e) delibera su un'eventuale dismissione anticipata delle quote societarie;
 - f) delibera in merito alla necessità di eventuali modifiche di capitale o di previsioni statutarie;
3. delibera su un'eventuale proroga della durata dello status;
4. delibera su un'eventuale revoca dello status di Spin off.
5. delibera, dopo aver valutato il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Commissione Trasferimento Tecnologico, in merito all'acquisizione dei diritti sull'invenzione brevettabile. Qualora decida di rinunciare ad acquisire i diritti sull'invenzione, ne verrà tempestivamente data comunicazione all'Inventore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di brevetto. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida invece di acquisire i diritti sull'invenzione, ne autorizza la relativa spesa. La decisione definitiva di acquisizione presa dal Consiglio di Amministrazione di UNIMORE è inoppugnabile.
6. delibera, per gli anni successivi al primo, in merito alla spesa per il mantenimento in vita del brevetto e per l'estensione della copertura brevettuale.

TITOLO II – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLE SOCIETÀ SPIN OFF

Art. 6 - Requisiti di Accreditemento delle società Spin off richieste da Proponenti "ricercatori"

L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società Spin off richiesta da Personale Strutturato e Personale Non Strutturato, ad eccezione dei Proponenti "studenti":

- a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale commerciale e sociale di Risultati della Ricerca dell'Università.
Tale utilizzo dovrà essere regolato attraverso un accordo formale che definisca le condizioni di sfruttamento della proprietà intellettuale e/o industriale dell'Università; alternativamente dovrà essere riconoscibile un ritorno in termini di opportunità per l'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
- b) l'attività e gli obiettivi dello Spin off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- c) l'impresa deve essere costituenda;
- d) il verificarsi di almeno una delle seguenti tre condizioni:
 - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
 - ii) azienda con partecipazione dell'Università al capitale sociale;
 - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno un Proponente "ricercatore";
- e) il piano di business dello Spin off deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin off della proprietà intellettuale e/o industriale dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
- f) deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Spin off e l'Università (e le sue strutture), dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università;
- g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del Personale Strutturato, Assegnisti e Dottorandi di ricerca agli Spin off;
- h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale degli Spin off;
- i) l'impresa non può essere costituita da un socio unico.

Art. 7 - Requisiti di Accreditemento delle società richieste da Proponenti "studenti" dette anche "Junior Spin Off"

L'Università individua i seguenti requisiti necessari per valutare l'Accreditemento di una società come Spin off richiesta da Proponenti "studenti":

- a) l'impresa deve basare il proprio business su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse dall'Università;
- b) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di tre anni;
- c) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente "studente";
- d) il piano di business deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).
- e) deve essere indicato un tutor appartenente al personale docente o ricercatore che sia garante dell'iniziativa, pur non rispondendone dei risultati. Il tutor svolgerà anche ruolo di raccordo con la struttura di afferenza e la Commissione Trasferimento Tecnologico, segnalando prontamente eventuali criticità di cui sia messo a conoscenza.

Art. 8 - Composizione della compagine societaria

Oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:

- a) soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
- b) soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

Art. 9 - Partecipazione del Personale e relative incompatibilità

La partecipazione del Personale Docente e Ricercatore, degli Assegnisti e dei Dottorandi di ricerca alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale. I partecipanti offrono alla nuova entità giuridica l'impiego delle proprie competenze nel rispetto del regime della compatibilità previsto dai singoli ruoli. Il personale tecnico-amministrativo può partecipare alla Spin off in conformità alla disciplina prevista dal ruolo. Il Personale Docente e Ricercatore di cui al presente Regolamento, può entrare a fare parte del Consiglio di Amministrazione della società Spin off proposta e assumere cariche formali di Presidente e Amministratore Delegato, nel rispetto del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della società Spin off e/o la prestazione d'opera retribuita da parte del Personale Docente e Ricercatore, purché non di lavoro subordinato, è ammessa a condizione che lo svolgimento di detta attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. L'assunzione di deleghe operative e cariche formali da parte del Personale Docente e Ricercatore all'interno di una società Spin off può avere durata massima pari a quella della partecipazione di UNIMORE all'interno della società stessa o quella della qualifica come Spin off dell'Università.

Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale Strutturato agli Spin off si rimanda alle norme di legge e ai regolamenti dell'Università per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali. Per Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca si rimanda alla disciplina delle incompatibilità definita nelle norme di legge e negli specifici Regolamenti dell'Università.

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, i Direttori dei Centri Interdipartimentali e di Servizi, i componenti del Nucleo di Valutazione e delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin off, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza.

Art. 10 - Procedura di Accredimento e costituzione

La proposta di Accredimento può essere avanzata da uno o più Proponenti.

La verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di Accredimento avviene a far data dalla presentazione all'Ufficio Competente dei documenti necessari all'istruttoria della Commissione Trasferimento Tecnologico

Ai fini dell'Accredimento, il team imprenditoriale procede alla redazione di:

- a) un piano di business che contenga:
 - i) obiettivi, piano economico finanziario, mercato di riferimento e modello organizzativo;
 - ii) esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin off proposti da Proponenti "ricercatori") o competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dall'Università (per Spin off richiesti da Proponenti "studenti");
 - iii) modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale ed industriale dell'Università;

- iv) composizione della compagine societaria ed indicazione della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;
- v) l'indicazione in merito al coinvolgimento dei componenti del team imprenditoriale e relativa descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società; per quanto concerne il personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e indicazione di eventuale remunerazione prevista;
- vi) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università;
- vii) definizione dei rapporti futuri con l'Università.

La proposta di Accredimento della società quale Spin off dell'Università viene presentata alla Commissione Trasferimento Tecnologico corredata dal piano di business e da ogni altra documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale. La Commissione potrà chiedere al/i proponente/i l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto.

Nel caso di società Spin off proposta da Proponenti "ricercatori", il progetto imprenditoriale deve essere presentato prioritariamente all'Organo deliberante della Struttura a cui il/i Proponenti "ricercatori" afferiscono/partecipano (Dipartimento di afferenza e strutture assimilate).

L'Organo deliberante di ciascuna Struttura deve deliberare in merito a:

- a) riconoscimento di assenza di concorrenza/conflitto di interessi con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
- b) per il Dipartimento di afferenza: compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai Proponenti all'interno dello Spin off con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
- c) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere spazi, servizi e risorse.

Nel caso di società proposta da Proponenti "studenti" ("Junior Spin off"), è richiesta la delibera della struttura di afferenza del tutor interno di riferimento per il progetto imprenditoriale.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito alla proposta di Accredimento e costituzione di una società Spin off.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera analizzando i seguenti documenti:

- a) piano di business;
- b) parere della Commissione Trasferimento Tecnologico;
- c) delibere delle strutture di afferenza e appartenenza dei Proponenti "ricercatori".

Lo status di società Spin off accreditata dall'Università è riconosciuto per le costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di tre anni, il cui Accredimento è richiesto da Proponenti "studenti", a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

L'eventuale revoca dello status di Spin off dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della Commissione Trasferimento Tecnologico, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Con la revoca dell'Accredimento, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, e non possono definirsi "Spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia".

Art. 11 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale

L'Università, a sua discrezione, valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin off.

La partecipazione dell'Università allo Spin off universitario non eccede, di norma, i cinque anni a decorrere dalla data di costituzione della società.

La partecipazione dell'Università nello Spin off, compatibilmente con le risorse disponibili, non può

essere superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità, o in considerazione di specifiche previsioni normative o di strumenti di finanziamento.

La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi.

Negli Spin off partecipati, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, all'Università deve essere in tutti i casi garantito:

- a) il diritto di assoggettare al proprio consenso ogni variazione, anche indiretta, dell'entità della propria partecipazione o dei diritti da essa attribuiti o ad essa collegati;
- b) il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci;
- c) il diritto di esprimere il gradimento sui mutamenti della compagine sociale;
- d) il diritto di nominare, indipendentemente dalla misura della partecipazione sociale, propri rappresentanti negli organi dello Spin off;

A tal fine, lo statuto dello Spin off e gli accordi parasociali devono essere redatti in conformità alle previsioni sociali e parasociali delle società Spin off come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 12 - Utilizzo del logo dell'Università

Allo scopo di identificare la società, lo Spin off può utilizzare nella denominazione sociale e nelle corrispondenze il logo e la denominazione dell'Università, con la dicitura "Spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia". L'utilizzo del logo dell'Università è concesso sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università. Il contratto di licenza prevedrà tra l'altro che lo Spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. Qualora cessi di essere Spin Off accreditato, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

Lo Spin off dovrà obbligatoriamente riconoscere all'Università, dal secondo esercizio di attività, un corrispettivo economico costituito da un canone annuo di concessione di utilizzo del logo pari ad una percentuale dello 0,50% sul fatturato annuo. Tale importo dovrà essere erogato in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per gli Spin off il cui modello di business non è basato sulla vendita di beni o servizi, ma sulla creazione di valore in vista di una possibile quotazione in Borsa o dell'acquisizione da parte di un investitore, il Consiglio di Amministrazione si riserva di fissare un diverso canone annuo di utilizzo del logo.

L'Università potrà ritirare la concessione di uso del logo in qualsiasi momento e con atto unilaterale, in caso di uso improprio del sigillo tale da pregiudicare il prestigio e l'immagine dell'Università stessa, con la facoltà per l'Università di chiedere allo Spin off il risarcimento dei danni. In tal caso troverà applicazione l'art. 10. relativo alla revoca dello status di Spin off.

Art. 13 - Durata dello Spin off

La qualifica di Spin off ha una durata di norma pari a tre anni rinnovabili per due anni su motivata valutazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Commissione Trasferimento Tecnologico. In caso di particolare interesse dell'Ateneo, la qualifica di Spin off universitario potrà essere fin dalla costituzione disposta per un periodo pari a cinque anni e potranno essere parimenti definiti rinnovi per un periodo uguale o superiore su motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della Commissione Trasferimento Tecnologico.

Art. 14 - Servizi, risorse e agevolazioni

L'Università, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno,

prevede servizi di supporto e incubazione a favore degli Spin off dell'Università. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende accreditate, attraverso una serie di agevolazioni fornite dall'Università, dalle sue strutture o da altri soggetti partner.

I rapporti tra le società Spin off, l'Università e le sue strutture per la disciplina dei servizi/risorse offerti sono regolati da specifico contratto.

I servizi erogati dall'Università e dalle sue strutture a favore degli Spin off non potranno eccedere i tre anni, o i cinque anni se il rinnovo è concesso. Al fine della richiesta di rinnovo dei servizi e risorse erogati dall'Università e dalle sue strutture a favore degli Spin off, le società Spin off devono accompagnare la richiesta da una relazione motivata.

Gli spazi che l'Università concede agli Spin off sono costituiti, prioritariamente, da quelli appositamente dedicati all'interno della palazzina MoreCube o di altro edificio destinato alle Spin off. Solo nel caso di indisponibilità di detti spazi può essere concesso, previo parere favorevole della struttura dipartimentale, l'utilizzo di spazi all'interno del Dipartimento coinvolto. Resta ferma la possibilità di richiedere anche l'eventuale utilizzo di laboratori per le attività degli Spin off previo accordo con le singole strutture dipartimentali cui gli stessi afferiscono.

Art. 15 - Proprietà intellettuale

La proprietà industriale dei Risultati della Ricerca svolta dallo Spin off successivamente alla sua costituzione è in capo allo stesso.

Tale disposizione non si applica qualora i Risultati della Ricerca:

a) siano stati anche in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin off. Nel caso in cui lo Spin off e/o suoi Proponenti depositino entro un anno a partire dalla data della sua costituzione una domanda di brevetto avente ad oggetto un'invenzione i cui autori siano anche Proponenti e l'oggetto dell'invenzione sia ricompreso nell'oggetto sociale dello Spin off, l'invenzione si considera di titolarità dell'Università a meno che chi deposita la domanda non dimostri che l'invenzione non è stata sviluppata utilizzando mezzi e risorse dell'Università stessa;

b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università. Alle invenzioni così conseguite dai soci universitari partecipanti a Spin off si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e le previsioni di cui al Titolo III del presente Regolamento.

In queste ipotesi, fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari, i Diritti di proprietà intellettuale che derivano dall'attività inventiva svolta appartengono all'Università e allo Spin off, in comunione tra loro; la quota di ciascuno sarà determinata sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario.

Il trasferimento dei diritti sull'invenzione, brevettata o non brevettata, nonché sulle altre opere dell'ingegno oggetto di proprietà intellettuale ed industriale, dall'Università allo Spin off, in relazione alla quota di diritti di titolarità di quest'ultimo, può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica. Se l'Università è titolare di un brevetto del quale il proponente di uno Spin off è Inventore, la cessione o licenza sarà offerta prioritariamente allo Spin off, alle condizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, a fronte di una specifica proposta economica.

In caso di trasferimento di diritti dell'Università ai sensi del precedente comma, il socio dello Spin off che risulti Inventore/autore dell'invenzione/opera dell'ingegno oggetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale trasferiti non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento di cui all'art 32. La quota non versata sarà destinata ad attività di Terza Missione dell'Università ai sensi dell'art 32 del presente regolamento.

Art. 16 - Monitoraggio delle società Spin off partecipate o non partecipate dell'Università

Ogni anno, nel rispetto dei principi enunciati nel DM del MIUR del 10 agosto 2011 n 168, artt. 4 e 5, al fine del mantenimento dell'Accreditamento, l'Ufficio Competente somministra un questionario di monitoraggio alle società accreditate come Spin off, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Chiede inoltre a tali società di fornire l'ultimo bilancio depositato. Il

rappresentante nominato dall'Ateneo nelle Spin off partecipate riferirà almeno una volta all'anno sullo stato di sviluppo della società.

Le società sono tenute, al fine di mantenere lo status di società accreditate dall'Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro la scadenza indicata nella comunicazione. In particolare, come previsto dal sopracitato DM 168/2011 e in osservanza alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 17 - Conflitto di interessi

Il Personale Strutturato, gli Assegnisti e i Dottorandi di ricerca che partecipano alle società Spin off non possono svolgere attività in concorrenza o in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Università ivi compresi i suoi rapporti con imprese terze che commissionino all'Università o collaborino con essa alla realizzazione di programmi di ricerca.

Il Personale Strutturato, gli Assegnisti e i Dottorandi di ricerca sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello Spin off partecipato o non partecipato nel ricoprire una carica gestionale nella stessa.

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. Lo Spin off non potrà acquisire commesse altrimenti indirizzate all'Università.

TITOLO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 18 - Tipologie di Ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento trova applicazione per i Risultati della Ricerca e i relativi Diritti di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Autonoma, Collaborativa e Commissionata come sopra definite, delle quali sia partecipe il Personale Strutturato e Non Strutturato.

Sono salve le specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarità dei risultati. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti.

Art. 19 - Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNIMORE

I diritti morali sulle creazioni intellettuali realizzate da Personale Strutturato e/o non Strutturato UNIMORE spettano sempre e inderogabilmente ai loro autori, a prescindere dalla titolarità dei relativi diritti patrimoniali

Art. 20 - Titorialità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni frutto di Ricerca Autonoma

La titolarità dei Diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta agli Inventori quando detti Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Autonoma.

Per le finalità previste dall'art. 65 CPI, è fatto obbligo agli Inventori di comunicare per iscritto all'Ufficio Competente di aver dato avvio alle procedure di protezione dei Risultati della Ricerca mediante Diritti di proprietà intellettuale, nonché di trasmettere tutta la documentazione rilevante per l'identificazione dei titoli, unitamente a una dichiarazione che confermi il conseguimento dei Risultati della Ricerca all'interno di attività di Ricerca Autonoma. La comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dall'avvio delle procedure di protezione dei Risultati della Ricerca, tramite apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Competente (sede dell'Ufficio o sito web).

Relativamente alla ripartizione di eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca Autonoma, valgono le previsioni dell'art. 65, comma 3, CPI. L'Inventore sarà tenuto a corrispondere a UNIMORE il 30% di tutti i proventi o canoni ad esso spettanti per lo sfruttamento commerciale dei Risultati della Ricerca, a qualunque titolo conseguiti, al netto dei costi vivi sostenuti per il conseguimento e il mantenimento in vita dei Diritti di proprietà intellettuale.

Prima di dare avvio alle procedure per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma, l'Inventore può offrire, con le modalità di cui all'art. 24, a UNIMORE, mediante l'Ufficio Competente, di acquisire la titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale. In caso di accettazione da parte di UNIMORE, si applicano agli Inventori le disposizioni dell'art. 32 anche relativamente alla ripartizione dei proventi come corrispettivo della cessione. L'Inventore dovrà poi sottoscrivere un contratto di cessione della titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale tra l'Ateneo e l'Inventore sulla ripartizione dei costi per l'ottenimento e il mantenimento del brevetto e sulla suddivisione degli eventuali proventi di sfruttamento dello stesso.

Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l'Ateneo si avvale, attraverso l'Ufficio Competente e mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti, della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 21 - Titorialità dei diritti patrimoniali sulle invenzioni frutto di Ricerca Collaborativa

La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta a UNIMORE quando detti Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa, svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato anche soltanto parzialmente dette attività ma al di fuori

di un rapporto di committenza. UNIMORE si fa carico dei costi di protezione per la propria quota di titolarità, in base al contributo dato da UNIMORE alle attività.

Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità l'Ufficio Competente procederà alla definizione di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità, in accordo eventualmente con quanto negoziato all'interno di convenzioni, di contratti di ricerca o di consorzio.

Qualora un'invenzione sia conseguita con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università o Pubbliche Amministrazioni, italiane o straniere, aventi tra i propri scopi istituzionali la ricerca, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, per addivenire tempestivamente con questi ad una regolamentazione convenzionale in merito alla titolarità e al conseguente criterio di ripartizione delle spese.

Qualora un'invenzione sia conseguita con la partecipazione anche di soggetti diversi da Università o Pubbliche Amministrazioni non aventi tra i propri scopi istituzionali la ricerca, i diritti patrimoniali di quest'ultimi saranno regolati dai relativi contratti e, in mancanza, dalle norme di legge in materia.

Art. 22 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni

Il Personale Strutturato e Non Strutturato è tenuto a rispettare la natura confidenziale delle informazioni nella comunicazione di Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in rapporti d'invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a UNIMORE, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza di UNIMORE, è fatto obbligo al Personale Strutturato e Non Strutturato di utilizzare gli accordi di confidenzialità forniti dall'Ufficio Competente.

Art. 23 - Norme speciali sulla Ricerca Commissionata

La titolarità dei Risultati della Ricerca Commissionata è definita in apposite clausole dei contratti sottoscritti con i finanziatori della Ricerca stessa.

Tali clausole devono comunque valorizzare il contributo di UNIMORE in termini di risorse e/o apporto inventivo, prediligendo la possibilità di titolarità congiunta dei Risultati della Ricerca.

Nel caso in cui in detti contratti venga prevista la titolarità congiunta dei risultati, la quota di titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati sviluppati da Personale Strutturato e Non Strutturato spetta ad UNIMORE stessa.

Fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, gli Inventori conservano il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente stesso, per finalità di didattica, di ulteriore ricerca e di attività di divulgazione scientifica comunque intesa.

Art. 24 - Comunicazione dell'invenzione

Il Personale Strutturato e Non Strutturato che ritenga di aver conseguito, all'interno della propria attività di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata, risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale, è tenuto a darne comunicazione a UNIMORE, mediante l'Ufficio Competente, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

Il Personale Strutturato e Non Strutturato è tenuto a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui UNIMORE dà seguito all'attività di valutazione e protezione.

Laddove l'Inventore intenda inviare, a comitati editoriali od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto della comunicazione dell'invenzione, egli è tenuto a specificarlo espressamente in detta comunicazione, indicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione e pubblicazione dovrebbero compiersi e comunque non ha facoltà di trasmettere tali articoli prima di aver ottenuto espressa autorizzazione

scritta da parte dell'Università, onde non pregiudicare la novità e la brevettabilità dell'invenzione stessa .

Se l'Inventore intende cedere i diritti sull'invenzione all'Ateneo, deve formulare per iscritto, utilizzando l'apposito modulo reperibile direttamente presso l'Ufficio Competente (sede dell'Ufficio o sito web), una richiesta di valutazione dell'invenzione da cui risultino tra l'altro:

- a) nome dell'Inventore (o degli Inventori), specificandone il rapporto con l'Ateneo;
- b) titolo e contenuto dell'invenzione;
- c) descrizione degli aspetti di novità, originalità, applicabilità industriale che connotano l'invenzione rendendola suscettibile di brevetto;
- d) potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione;
- e) intenzione di cedere all'Ateneo i diritti sull'invenzione.

5. In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la comunicazione all'Ateneo può essere presentata anche da un solo Inventore, il quale deve tuttavia indicare anche i nomi dei co-inventori.

Art. 25 - Obblighi di UNIMORE

Al ricevimento da parte della Struttura interna della scheda di richiesta per l'apertura di una pratica di brevetto compilata a cura del Personale Strutturato e Non Strutturato, l'Ufficio Competente dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva, devono concludersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio Competente della scheda di richiesta compilata a cura del Personale Strutturato e Non Strutturato, sempreché essa risulti completa in ogni sua parte al momento della trasmissione. Là dove la scheda di richiesta risulti incompleta, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa, richiesta dall'Ufficio Competente, è ottenuta.

Ove in esito al procedimento di valutazione UNIMORE ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in via esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti di UNIMORE di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica nonché per finalità di didattica e divulgative, fermo restando il corrispettivo previsto per UNIMORE all'art 20.

Art. 26 - Obblighi dell'Inventore

Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori di UNIMORE sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

Qualora UNIMORE abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con l'Ufficio Competente, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

È fatto obbligo agli Inventori di UNIMORE di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con l'Ufficio Competente e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

Art. 27 - Istruttoria e primo deposito

L'Ufficio Competente, eventualmente anche mediante ricorso a consulenti esterni, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale Strutturato e Non Strutturato.

Salvo che non sussistano particolari ragioni imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, anche al fine di contenere i costi amministrativi, UNIMORE provvede alla iniziale protezione di detti Risultati mediante il deposito della sola domanda di brevetto nazionale.

Art. 28 - Spese

Le spese per la protezione dei Risultati della Ricerca, in caso di parere positivo del Consiglio di Amministrazione, sono sostenute da UNIMORE per la propria quota di titolarità.

Nel caso di brevettazione a nome dell'Inventore, tutte le spese di deposito e mantenimento del brevetto sono a carico dell'Inventore stesso. Si precisa che è escluso l'utilizzo di ogni fondo di Ateneo o Dipartimentale per brevetti a titolarità personale.

Art. 29 - Decisione di estensione

La decisione di estensione all'estero della domanda di brevetto nazionale è presa da UNIMORE sulla base delle indicazioni fornite dagli Inventori nella relativa richiesta, e/o dall'Ufficio Competente, anche in base alle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione in uno o più Paesi si applica l'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 30 - Decisione di abbandono

Ove UNIMORE decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati gli Inventori designati in tempo utile per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

Art. 31 - Obblighi di valorizzazione e forme

UNIMORE provvede, mediante l'Ufficio Competente, ovvero anche mediante professionisti esterni selezionati, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità di UNIMORE.

L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti che di imprese Spin off.

Nell'attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni della Commissione in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Fattore determinante nella valutazione in merito all'attivazione ed al mantenimento, con eventuale rinnovo ed estensione all'estero, di un brevetto a titolarità di UNIMORE è la potenzialità di sfruttamento economico dello stesso.

L'Ufficio Competente valuterà le procedure svolte e le trattative intraprese per la selezione degli Enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Ateneo alle migliori condizioni economiche, e riferisce alla Commissione Trasferimento Tecnologico, che formulerà una proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 - Ripartizione dei proventi

Ove, a seguito delle attività di valorizzazione, UNIMORE consegua proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:

a. Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti, fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e il mantenimento in vita dei Diritti di proprietà intellettuale.

b. La somma ottenuta sulla base della lett. a) verrà corrisposta in ragione del 50% all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più inventori), in ragione del 20% al Dipartimento dal quale proviene l'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Dipartimenti), in ragione del 27% da destinarsi ad attività di Terza Missione e in ragione del 3% al

Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'Art.6 del "Regolamento per la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in regime di impegno a tempo pieno e definito".

La corresponsione dei proventi della valorizzazione a Personale Non Strutturato non fa presumere l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con UNIMORE, né vincoli di subordinazione o parasubordinazione diversi da quelli già eventualmente in essere al momento della comunicazione.

Art. 33 – Diritti patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica

I diritti patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica prodotti dagli Inventori di UNIMORE spettano comunque a detti soggetti, salvo diverso accordo con i finanziatori della ricerca, ovvero con le case editrici. È fatto obbligo all'Inventore di indicare la propria affiliazione a UNIMORE in tutte le pubblicazioni scientifiche di cui sia autore, anche ai fini delle procedure di valutazione della qualità della ricerca

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il precedente “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L’ATTIVITÀ DI SOCIETÀ SPIN OFF E START UP UNIVERSITARIE” trova applicazione esclusivamente per le società già costituite.

A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative alla costituzione di nuovi Spin off e quelle relative ai Diritti di proprietà intellettuale di UNIMORE saranno soggette alle disposizioni qui previste.

Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.

Le disposizioni indicate dall’art. 24 all’art. 32 del presente Regolamento si intendono applicate a tutti i Diritti di proprietà intellettuale come definiti all’art. 2 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

Art. 35 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo dell’Università.